

REGOLAMENTO ELETTORALE ANIN

Marzo 2024

Premessa vincolante

Di norma le operazioni di voto si svolgono nell'alveo del Congresso Nazionale che deve essere organizzato obbligatoriamente nell'anno che coincide con il rinnovo delle cariche associative. Le operazioni di voto si svolgeranno su un giorno o su più giorni, in dipendenza della durata del Congresso Nazionale, salvaguardando il principio di permettere la più ampia partecipazione al rinnovo delle cariche.

La Commissione elettorale si insedia nel seggio dopo la Comunicazione all'Assemblea dei Soci, convocata per il rinnovo delle cariche, dell'apertura del seggio dalle ore XX alle ore YY. La Comunicazione all'Assemblea dei Soci deve essere fatta prima dell'apertura delle operazioni di voto e alla Assemblea devono essere presentate, dal Presidente della Commissione Elettorale, le modalità di espressione del voto. Nello stesso momento, è comunicata all'Assemblea dei Soci l'ora e la data di riconvocazione dell'Assemblea al termine dello spoglio, per la ratifica degli eletti e per l'insediamento del Consiglio Direttivo.

Art. 1 – Sede elettorale

1. La sede elettorale è unica, il seggio elettorale è unico e non possono essere aperti più seggi contemporaneamente, pur essendo possibile allestire più cabine di voto o allestire più punti di voto nel medesimo seggio.
2. Il seggio deve essere allestito con cabine elettorali o comunque strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. Nella sede elettorale deve essere messo a disposizione di tutti gli elettori l'elenco dei candidati ammessi, ovvero dei soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti in ANIN da almeno due anni, firmato con valore certificativo dal Presidente della Commissione Elettorale.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura oppure altro materiale di propaganda elettorale.
5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della Commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto. Nessun candidato può sostare nel seggio.
6. L'accesso è consentito ai soli elettori, ovvero ai Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso, ed è limitato al tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 2 – Il Presidente della Commissione Elettorale

1. Il Presidente del seggio, il giorno precedente o nelle ore antecedenti l'apertura del seggio, deve predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto, deve quindi verificare, prima di avviare le operazioni di voto, che le urne siano vuote, provvede a sigillarle apponendo strisce di carta controfirmate anche dagli altri membri della Commissione Elettorale e di qualsiasi altro elettore presente all'operazione.
2. Il presidente del seggio verifica la correttezza delle schede elettorali e le rende accessibili per il voto.
3. Il Presidente del seggio attribuisce ai componenti della Commissione i compiti specifici (controllo identità e regolarità iscrizione dei votanti, correttezza della consegna di scheda elettorale e penna, ...).
4. Il Presidente della Commissione elettorale, con il supporto dei membri della Commissione Elettorale, verifica l'identità dell'elettore con documento in corso di validità e il suo diritto al voto, ne registra la presenza al voto con l'apposizione della firma del votante e registrazione degli estremi del documento d'identità in apposito elenco dei votanti predisposto e gli consegna una matita copiativa e le schede elettorali siglate dalla Commissione Elettorale. **NON SONO AMMESSI RICONOSCIMENTI A PERSONAM** o il pagamento della quota associativa al seggio elettorale.
5. Il Presidente della Commissione redige il verbale della preparazione delle operazioni di voto, delle operazioni di voto dello scrutinio finale con l'elenco dei votati in ordine alfabetico, predispose poi l'elenco dei votati ammessi alle cariche in ordine decrescente di voti e l'elenco dei candidati votati, ma che non risultano eletti, il numero totale di schede consegnate, il n. totale di schede valide, di quelle nulle, di quelle bianche e delle schede non consegnate, che andranno distrutte. I verbali possono essere separati o uno solo con le parti distinte. Al termine di ogni verbale o parte di verbale unico deve essere apposto il timbro dell'Associazione e la firma del Presidente del Seggio e degli scrutinatori.

Art. 3 – Il voto

1. Il voto è segreto e personale e non è ammessa la delega.
2. La scheda, datata, timbrata e sottoscritta dal Presidente di Seggio e da uno scrutatore, è composta da 11 righe nelle quali inserire le preferenze fino ad un massimo di 11, ovvero il cognome o il nome e cognome (in caso di omonimie) scritti in stampatello.
3. Le operazioni di firma delle schede devono essere eseguite soltanto dai membri della Commissione Elettorale. Compiuta l'operazione sopra descritta, il Presidente del seggio conta le schede per accertare se corrispondono esattamente al numero di quelle stampate. Le schede di voto anzidette, una volta autenticate e timbrate, sono poi riposte nelle rispettive scatole dopo che il Presidente avrà fatto constatare ai presenti che le scatole stesse sono completamente vuote.
4. Il voto è espresso per i componenti del consiglio Direttivo e sono ammesse massimo 11 preferenze. Saranno eletti i candidati più votati fino al numero massimo di componenti del

- CD fissato dalla Assemblea dei Soci in prima applicazione del nuovo Statuto, fino a sua eventuale modifica.
5. Gli elettori possono indicare, di fianco ad uno dei nomi, la P per indicare che tale preferenza è per la carica di Presidente. Tale indicazione indicherà le preferenze dei soci, pur non essendo vincolante per l'assegnazione della carica.
 6. La scheda va riconsegnata alla Commissione Elettorale piegata in quattro.
 7. Prima dell'inserimento nell'urna, di fronte al votante, le schede piegate sono autenticate con la seguente procedura:
 - a. firma di almeno un membro della Commissione Elettorale su una faccia esterna
 - b. apposizione del timbro dell'Associazione. Sulla seconda faccia esterna.
 8. Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l'assistenza di un accompagnatore. Possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina: le persone non vedenti; affette da amputazione o paralisi degli arti o con gravi impedimenti. Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al Presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'ASL. La certificazione deve precisare che "l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore".
 9. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori.

Art. 3 – Scrutinio

1. Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori (Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso).
2. Il Presidente della Commissione, coadiuvato dagli altri membri della Commissione, provvede al conteggio delle schede depositate nelle urne al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti (fa fede il registro firme) e schede depositate nelle urne stesse.
3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nelle urne, il Presidente della Commissione, provvede a sigillare le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.
4. Il Presidente, nelle operazioni di scrutinio, si farà guidare dal principio di salvaguardia della validità del voto, ovvero dal principio che la scheda debba essere ammessa ogniqualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi di schede descritte nei punti 5 e 6. Una volta che il Presidente abbia dato inizio alle operazioni di scrutinio, queste debbono proseguire senza alcuna interruzione.
5. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentino scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore o che contengano nominativi NON presenti nella lista elettorale, termini scurrili o diversi dai cognomi e nomi presenti nella lista dei candidati. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dalla Commissione Elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa o che, anche per errore, non risultino timbrate e siglate dalla Commissione Elettorale.



Regolamento sulle Procedure Elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo ANIN

6. È comunque nulla la scheda che contenga elementi di riconoscimento, intendendosi per tali i segni grafici estranei ai nomi o ad essi non essenziali, pieghe della scheda diverse da quelle segnalate, qualsiasi altro segno o macchia idoneo a distinguere una scheda dalle altre.

7. Nel caso che nelle schede siano riportati più di 1 nominativi, non verranno conteggiati i voti per i nominativi eccedenti.

7. Il Presidente della Commissione, udito il parere degli altri membri la Commissione elettorale, sottopone alla valutazione dell'Assemblea dei Soci le eventuali contestazioni. In ogni caso, i voti eventualmente contestati saranno conteggiati dopo la presentazione dei risultati e delle contestazioni all'Assemblea dei Soci.

8. Il verbale deve essere redatto come da art. 2 c. 5.

9. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento del numero complessivo di componenti del Consiglio Direttivo. I restanti candidati "non eletti" rimangono come "supplenti" nel caso durante l'esercizio si verificassero dimissioni o espulsioni di membri del Consiglio Direttivo.

10. A parità di voti tra due o più candidati, il più giovane precede gli altri e così via. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di acquisizione dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 4 Proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente della Commissione, dandone lettura all'Assemblea dei Soci.

2. Le schede scrutinate, le schede nulle, le schede bianche, e le schede contestate sono conservate per 30 giorni, a cura della Commissione Elettorale, in urna sigillata e controfirmata dalla Commissione Elettorale per intero e dal Presidente uscente. L'urna deve contenere anche copia dei/del verbale elettorale/e controfirmata anche da presidente uscente.

3. Il Presidente della Commissione Elettorale, notifica immediatamente dopo la comunicazione all'Assemblea dei Soci i risultati delle elezioni agli eletti tramite e-mail.

4. Il Presidente uscente convoca il primo Consiglio Direttivo per la distribuzione delle cariche e il passaggio di consegne al neopresidente entro 30 giorni dal termine delle votazioni.

Art. 5 Norma Finale

In condizioni di emergenza amministrativa o di urgenza per altre motivazioni (condizioni epidemiche, parti del territorio italiano in preda ad emergenze sanitarie o ambientali o idro-geologiche) le elezioni per il rinnovo delle cariche associative potranno essere svolte in modo telematico, all'interno di una sessione di Assemblea dei Soci, con comunicazione dell'esito elettorale PRIMA della chiusura dell'Assemblea dei Soci. La scheda elettronica sarà predisposta da un Comitato Elettorale nominato dalla Assemblea dei Soci e la votazione avrà una finestra di voto limitata (una ora) se la votazione



Regolamento sulle Procedure Elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo ANIN

avverrà durante l'Assemblea dei Soci, o di un giorno se avverrà al di fuori dell'Assemblea dei Soci, con sua convocazione prevista per il giorno successivo a quello delle votazioni.

Tale modalità potrebbe diventare prassi, in caso di Assemblee dei Soci virtuali e non in presenza, con idoneo adeguamento dello Statuto.